



Prestazioni di previdenza (1° e 2° pilastro) dal Principato del Liechtenstein a beneficiari residenti nei Grigioni

LIG 35 I a

LIFD 32 I

CDI CH-FL 18, 19 e 21

1. PREMESSE

Secondo la legge fiscale del Liechtenstein, (dal 1.1.2012) viene riscossa un'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza a favore di persone con domicilio fiscale all'estero, a condizione che una CDI non attribuisca il diritto di imposizione esclusivo allo Stato di residenza¹. Vengono considerate le prestazioni AVS/AI, degli istituti della previdenza aziendale a favore del personale, nonché fondi pensione risultanti da un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato nel FL. Per le persone domiciliate nei GR queste prestazioni di previdenza del Liechtenstein (incl. prestazioni in capitale) sono assoggettate quale reddito imponibile sia all'imposta federale diretta, sia alle imposte cantonali e comunali. Vanno tuttavia considerate le disposizioni della CDI tra la Svizzera e il FL².

2. SITUAZIONE GIURIDICA VALIDA FINO AL PERIODO FISCALE 2016 COMPRESO

La CDI CH-FL valida fino a fine 2016 non contiene disposizioni esplicite in merito al diritto di imposizione per le prestazioni AVS/AI versate a una persona residente in un altro Stato contraente in seguito a un precedente **rapporto di lavoro di diritto privato**. Da quando il Liechtenstein riscuote un'imposta alla fonte sulle prestazioni AVS versate a persone residenti in Svizzera, in questo settore risulta una doppia imposizione. Tuttavia, in Svizzera e nei GR le imposte alla fonte riscosse dal Liechtenstein possono essere dedotte conformemente all'art. 35 cpv. 1 lett. a LIG e all'art. 32 cpv. 1 LIFD. Le imposte alla fonte del Liechtenstein vengono dunque dedotte dalla base di calcolo; la prestazione netta viene tuttavia (doppiamente) tassata.

Se le prestazioni AVS vengono versate in seguito a un precedente **rapporto di lavoro di diritto pubblico** nel Liechtenstein, si pone la questione se queste prestazioni siano contemplate dall'art. 7 cpv. 1 CDI CH-FL. Secondo questa disposizione, le remunerazioni versate in relazione a un'attività nelle funzioni pubbliche di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato (diritto di imposizione esclusivo dello Stato d'origine)³. Tra le remunerazioni contemplate vengono menzionate esplicitamente anche «le pensioni, le rendite e le prestazioni in capitale e altre remunerazioni simili». Per quanto riguarda le prestazioni AVS, manca il necessario riferimento alla prestazione lavorativa nelle funzioni pubbliche, ragione per cui le prestazioni AVS non rientrano nell'art. 7 cpv. 1 CDI

¹ cfr. [art. 6 cpv. 5 lett. e, art. 24 cpv. 1 lett. c e art. 26 cpv. 1 legge fiscale FL](#).

² CDI CH-FL; RS 0.672.951.43.

³ cfr. Messaggio concernente una convenzione con il Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del 25 ottobre 1995, FF 1995 IV, pag. 1499 segg., pag. 1502

CH-FL. Di conseguenza, anche il diritto di imposizione per le prestazioni AVS/AI in seguito a una precedente attività in una «funzione pubblica» non è disciplinato nella Convenzione. La doppia imposizione che ne risulta viene a sua volta attenuata unilateralmente in Svizzera/nei GR con la considerazione delle imposte alla fonte riscosse dal Liechtenstein.

3. PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE DAL LIECHTENSTEIN (2° PILASTRO)

Conformemente all'art. 6 CDI CH-FL (versione valida fino al 31.12.2016), le pensioni, le rendite, le prestazioni in capitale e altre remunerazioni simili **provenienti da istituzioni di diritto privato riguardanti la previdenza professionale**, versate a un residente di uno Stato contraente, sono imponibili solo nello **Stato in cui è residente**. Nel caso in questione, si tratta della Svizzera. Le prestazioni di previdenza possono dunque essere tassate in Svizzera e nei GR; su queste prestazioni il FL non riscuote imposte alla fonte⁴.

Per contro, l'art. 6 CDI CH-FL (versione valida fino al 31.12.2016) non trova applicazione a prestazioni di previdenza versate in seguito a un precedente **rapporto di lavoro di diritto pubblico**. Simili prestazioni di previdenza sono tuttavia contemplate dall'art. 7 cpv. 1 CDI CH-FL⁵ (versione valida fino al 31.12.2016), se versate da un'istituzione statale direttamente o mediante prelevamento da fondi da essa costituiti (p. es. fondo pensione) a una persona residente in un altro Stato contraente. Le prestazioni dal 2° pilastro in seguito a un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico sono dunque imponibili nel **luogo di lavoro** precedente, ossia nello **Stato della fonte** (diritto di imposizione assoluto). Se vengono versate relative prestazioni dal Liechtenstein a una persona residente in Svizzera, su di esse il Liechtenstein riscuote l'imposta alla fonte⁶, in Svizzera e nei Grigioni esse vanno esentate.

3.1 Riassunto (valido fino al periodo fiscale 2016)

Le spiegazioni precedenti si possono riassumere come segue in una tabella:

⁴ cfr. [Amministrazione delle contribuzioni FL, Promemoria riscossione imposta alla fonte](#), pag. 4.

⁵ L'art. 6 CDI CH-FL contiene un'esplicita riserva a favore dell'art. 7 cpv. 1 CDI CH-FL (versione valida fino al 31.12.2016).

⁶ cfr. [Amministrazione delle contribuzioni FL, Promemoria riscossione imposta alla fonte](#), pag. 4.

	Rapporto di lavoro di diritto pubblico in FL	Rapporto di lavoro di diritto privato in FL
Prestazioni AVS/AI dal FL a un beneficiario residente in CH/nei GR	CDI: nessuna regolamentazione Ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Imposizione in CH/nei GR L'imposta alla fonte FL in CH/nei GR è deducibile dalla base di calcolo (LIG 35 I a; LIFD 32 I)	
Prestazioni (incl. prestazioni in capitale) di un' istituzione della previdenza professionale in FL a un beneficiario residente in CH/nei GR	CDI 7 I (versione valida fino al 31.12.2016): diritto di imposizione assoluto FL Ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Nessuna imposizione in CH/nei GR (esenzione)	CDI 6 (versione valida fino al 31.12.2016): diritto di imposizione assoluto della CH Nessuna ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Imposizione ordinaria in CH/nei GR

4. SITUAZIONE DI DIRITTO VALIDA A PARTIRE DAL PERIODO FISCALE 2017

4.1 Prestazioni AVS/AI del Liechtenstein (1° pilastro)

La versione del CDI-FL in vigore a partire dal periodo fiscale 2017 non contiene disposizioni esplicite riguardo al diritto di imposizione delle prestazioni AVS/AI. Pertanto queste ultime costituiscono altri redditi ai sensi dell'art. 21 n. 1 CDI-FL, che possono essere assoggettati a imposizione esclusivamente **nello Stato di residenza** del beneficiario, ossia nei casi interessati in questa sede nei GR. Su tali prestazioni il FL **non riscuote alcuna imposta alla fonte**⁷.

4.2 Prestazioni della previdenza professionale dal Liechtenstein (2° pilastro)

A questo proposito si può rinviare alle osservazioni contenute al n. 2.2. In linea di principio le prestazioni di previdenza vengono assoggettate **nei GR come Stato di residenza** (art. 18 CDI-FL), senza che venga trattenuta l'imposta alla fonte nel FL⁸, a meno che non si tratti di prestazioni versate in base a un precedente **rapporto di lavoro di diritto pubblico** con un ente pubblico o una persona giuridica di diritto pubblico (cfr. art. 19 n. 1 CDI-FL). Se vengono versate relative prestazioni dal FL a una persona residente nei GR, su di esse il FL riscuote l'imposta alla fonte⁹ e **nei GR** esse vanno **esentate** (diritto di imposizione esclusivo in FL).

⁷ Cfr. art. 26 cpv. 1 StG FL.

⁸ Cfr. [StV FL, Merkblatt Erhebung Quellensteuer](#), pag. 4.

⁹ Cfr. [StV FL, Merkblatt Erhebung Quellensteuer](#), pag. 4.

4.3 Sintesi (valida a partire dal periodo fiscale 2017)

	Rapporto di lavoro in FL di diritto pubblico	Rapporto di lavoro in FL di diritto privato
Prestazioni AVS/AI dal FL a un beneficiario residente in CH/nei GR	CDI 21 n. 1: diritto di imposizione esclusivo CH Nessuna ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Imposizione ordinaria in CH/nei GR	
Prestazioni (incl. prestazioni in capitale) di un' istituzione della previdenza professionale in FL a un beneficiario residente in CH/nei GR	CDI 19 n. 1: diritto di imposizione esclusivo FL Ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Nessuna imposizione in CH/GR (esenzione)	CDI 18: diritto di imposizione esclusivo CH Nessuna ritenuta dell'imposta alla fonte nel FL Imposizione ordinaria in CH/nei GR